



COMUNE DI PANCARANA

(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA


delibera n. 3
del 8 maggio 2014

Oggetto: MODALITA' DI RISCOSSIONE ACCONTI TARI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , addì OTTO del mese di MAGGIO alle ore 19,00 , nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale

Risultano		presenti	assenti			presenti	assenti
1	VIOLA BRUSCHI Paola	si		10	BERTOLOTTI Francesco		si
2	MILANESI Valerio	si		11	COSTANTINI Emanuela		si
3	DAPRA' Walter	si		12	MINUDRI Lorenzo		si
4	LARDINI Tiziano	si		13	BALLARIN Davide		si
5	BARBONAGLIA Stefano	si					
6	NICOLINI Paola	si					
7	FUSI Maurizio	si					
8	DEPAOLI Piera	si					
9	MODA Cristian	si		Totali presenti/assenti		9	4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Bernardino Ruspa
Il Sindaco PAOLA VIOLA, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal: Il Segretario f.to dott. Bernardino Ruspa</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>IL PRESIDENTE f.to Paola Viola</p> <p>IL SEGRETARIO f.to dott. Bernardino Ruspa</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 16.05.2014 Il Segretario f.to dott. Bernardino Ruspa</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>Il Segretario dott. Bernardino Ruspa</p> 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone *«Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»*;

VISTA la nota Dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 nella quale si afferma *«il comune - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità per l'anno 2014 (L. 147/2013) dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RILEVATO che il Piano Finanziario non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e pertanto non è ancora stato possibile determinare le tariffe per la TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO il determinarsi di una mancata corrispondenza tra i previsti flussi di cassa di entrate e uscite e quelli effettivi;

RILEVATA la necessità di provvedere ad incassare quanto prima parte del gettito derivante dall'applicazione del nuovo tributo per far fronte alle spese effettive già sostenute per l'espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

ATTESO che si ritiene necessario anticipare il 60% del valore della TARES applicata nell'esercizio 2013 al 20.07.2014, nella misura del 30% e al 20.09.2014, nella misura di un ulteriore 30%, stabilendo sin da ora, la scadenza della ulteriore rata, ossia il 30.11.2014, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;

RITENUTO che tale anticipazione di versamento del tributo possa allo stesso tempo favorire i contribuenti che, diversamente, si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento delle somme dovute a titolo di TARI in un'unica soluzione, ovvero in prossimità della scadenza per il versamento dell'IMU, ove dovuta;

TENUTO CONTO che il comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e riportati:

1. Nelle more della regolamentazione TARI e della definizione delle relative tariffe, di procedere alla riscossione anticipata, e a titolo di acconto, del tributo, calcolato nella misura del 60% del valore corrisposto a titolo di TARES nell'anno solare 2013, fatte salve le esclusioni e le agevolazioni previste per legge, di cui il 30% da versare entro il **20.07.2014** e un ulteriore 30% entro il **20.09.2014**;
2. Di dare atto che ai fini della determinazione degli acconti si prenderanno in considerazione le eventuali variazioni di occupazione intervenute e si provvederà all'aggiornamento alla data del 01.01.2014 del numero degli occupanti le utenze domestiche risultante dai registri anagrafici;
3. Di dare atto che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da parte delle istituzioni competenti, il versamento dovrà essere effettuato, secondo modalità organizzative già adottate per la TARES, utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi;
4. Di dare atto, altresì, che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto passivo dovrà versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell'acconto di cui al presente provvedimento, entro la data del **30.11.2014**, fatti salvi i casi in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;
5. Con voti numero 9 favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, espresso per alzata di mano essendo n. 9 i votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.